

Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento

Inviato da Paolo Bertolini consulente in Palermo

Con la conversione in Legge del D.L. 78/2010, a partire da gennaio 2011, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e IVA, dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso di accertamento è atto esecutivo e, decorsi inutilmente trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione i quali, senza preventiva notifica della cartella di pagamento, possono procedere a espropriazione forzata. Si evidenzia che, in ogni caso, l'espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.